

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/74 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 1974****relativo agli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate,
di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 39,

considerando che all'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n. 816/70 è data la definizione del vino liquoroso; che tale definizione richiede per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate la compilazione di due elenchi, uno comprendente quelli fra tali vini che sono tradizionalmente ottenuti mediante aggiunta di mosto di uva concentrato al fuoco diretto e rispondente, salvo per quest'operazione, alla definizione del mosto di uva concentrato, l'altro comprendente quelli fra tali vini che sono ottenuti da taluni mosti freschi e non hanno una gradazione alcolometrica naturale minima di 12°;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 11, iii), dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 sono i seguenti:

— Marsala.

Articolo 2

I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 11, ultimo comma, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 sono i seguenti:

— Pineau des Charentes o Pineau Charentais.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.